



Cass. civ. Sez. I, 21-01-2016, n. 1083

Lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa, disposto, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilità del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore.